



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°19 TFT 04 del 24 luglio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 24 luglio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 35/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Leotta Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Jonica Calcio Riposto all'epoca dei fatti); società A.S.D. Jonica Calcio Riposto.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Allievi e Giovanissimi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13189/511 del 11/06/18:

Il sig. Leotta Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Jonica Calcio Riposto, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e art. 10 comma 2 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 N.O.I.F. e 44 comma 1 e 3 Regolamento LND, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell'allenatore iscritto ai ruoli per la conduzione della squadra Allievi Regionali Sig. Bucciarelli Antonio per la stagione sportiva 2016-2017 e per aver egli stesso, nella medesima stagione sportiva, svolto l'attività di allenatore della squadra Giovanissimi Regionali senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. la società A.S.D. Jonica Calcio Riposto ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Leotta Giuseppe il quale ha insistito nelle memorie difensive depositate nei termini e ha chiesto il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto delle tesi difensive e ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Leotta Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Jonica Calcio Riposto all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Jonica Calcio Riposto.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Jonica Calcio Riposto è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del Sig. Bucciarelli Antonio soggetto non regolarmente tesserato. Di contro si rileva che nel campionato Giovanissimi Regionali è stato indicato in due gare quale allenatore, il Sig. Leotta Giuseppe, tecnico abilitato regolarmente iscritto presso il Settore Tecnico, ancorchè Presidente della società deferita.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento relativamente alle gare del campionato Allievi Regionali, avendo il Presidente della A.S.D. Jonica Calcio Riposto omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari; relativamente alle gare del campionato Giovanissimi Regionali il deferimento non può trovare accoglimento in quanto il Sig. Leotta risulta essere iscritto presso il Settore Tecnico quale allenatore di base UEFA B mentre non risulta essere tesserato quale allenatore della società deferita per la stagione 2016-2017, con la

conseguenza che competente a conoscere la questione è la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, per la qualcosa gli atti vanno restituiti alla Procura Federale per il seguito di competenza, potendosi parzialmente condividere le cause giustificative addotte nelle memorie difensive in atti. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Leotta Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Jonica Calcio Riposto all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Jonica Calcio Riposto.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 36/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Indelicato Mariano (Presidente Società A.P.D. Linguaglossa all'epoca dei fatti);
società A.P.D. Linguaglossa.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13107/815 del 11/06/18:

Il sig. Indelicato mariano, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Linguaglossa, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al sig. Torre Vincenzo di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di tecnico della squadra di Seconda Categoria della medesima società, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;

la società A.P.D. Linguaglossa per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Indelicato Mariano e dal Sig. Torre Vincenzo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Indelicato Mariano, Presidente della società A.P.D. Linguaglossa all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.P.D. Linguaglossa.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.P.D. Linguaglossa, è stato indicato quale allenatore il sig. Torre Vincenzo, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.P.D. Linguaglossa Sig. Indelicato Mariano omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la

responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Sig. Indelicato Mariano (Presidente Società A.P.D. Linguaglossa all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.P.D. Linguaglossa.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 37/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Baldari Andrea (Presidente Società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti);

Sig. Pettignelli Andrea (Dirigente Società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Atletico Messina.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13113/673 del 11/06/18:

Il sig. Baldari Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Messina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 N.O.I.F. e 17 punto 6 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Caruso Roberto di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria s.s. 2016-2017 senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico e per aver anche sottoscritto la distinta gara Valdinisi/Atletico Messina del 19.3.17 ove risulta indicato quale allenatore lo stesso Sig. Caruso Roberto.

Il Sig. Pettignelli Andrea all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Atletico Messina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per aver sottoscritto la distinta della gara Atletico Messina/Libertas Aci Real del 6.11.16 ove risulta indicato quale allenatore il Sig. Caruso Roberto, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico.

la società A.S.D. Atletico Messina ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Baldari Andrea, Presidente della società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Pettignelli Andrea, Dirigente della società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Atletico Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D.

Atletico Messina è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Caruso Roberto, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. In particolare dall'esame delle ulteriori risultanze documentali è dato rilevare che la distinta della gara Valdinisi/Atletico Messina del 19.3.17 è stata sottoscritta dal Presidente Sig. Baldari Andrea e che la distinta della gara Atletico Messina/Libertas Aci Real del 6.11.16 è stata sottoscritta dal Dirigente Sig. Pettignelli Andrea, in entrambe le occasioni indicando quale allenatore il Sig. Caruso Roberto, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Atletico Messina Sig. Baldari Andrea omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, e avendo sottoscritto la distinta della gara Valdinisi/Atletico Messina del 19.3.17.

Risulta altresì fondato il deferimento a carico del Dirigente Sig. Pettignelli Andrea per aver sottoscritto la distinta della gara Atletico Messina/Libertas Aci Real del 6.11.16

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Baldari Andrea, Presidente della società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Pettignelli Andrea, Dirigente della società A.S.D. Atletico Messina all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Atletico Messina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 38/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Scarcella Raffaele (Presidente Società A.C.D. Misterbianco all'epoca dei fatti);
società A.C.D. Misterbianco.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Giovanissimi.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12949/784 del 07/06/18:

Il sig. Scarcella Raffaele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Misterbianco, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 N.O.I.F. e 17 punto 6 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Nipitella Marco di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel campionato Giovanissimi s.s. 2016-2017 senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento delle quote annuali.

la società A.C.D. Misterbianco ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Scarcella Raffaele, Presidente della società A.C.D. Misterbianco all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.C.D. Misterbianco.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.C.D. Misterbianco è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Nipitella Marco, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento delle quote annuali. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Misterbianco Sig. Scarcella Raffaele ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Scarcella Raffaele, Presidente della società A.C.D. Misterbianco all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 150,00 a carico della società A.C.D. Misterbianco.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 649/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.P.D. CATANIA C5;

Sig. Vittoria Alessandro (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.P.D. Catania C5);

Sigg. Di Blasi Giovanni, Leonardi Alfio, Di Stefano Cristiano, Santocono Orazio, Tedeschi Sebastiano, Bella Gaetano, Guglielmino Damiano, Rapisarda Fabrizio Matteo, Siragusa Valerio, Pellegrino Dario, Pellegrino Daniele, Provitera Giuseppe, Rapisarda Giuseppe, Rascuna Davide e Guzzetta Salvatore, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Calcio a 5 stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/06/18 proc. 13073/375 pf/17-18/CS/m.m, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.P.D. Catania C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Vittoria Alessandro;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Di Blasi Giovanni, Leonardi Alfio, Di Stefano Cristiano, Santocono Orazio, Tedeschi Sebastiano, Bella Gaetano, Guglielmino Damiano, Rapisarda Fabrizio Matteo, Siragusa Valerio, Pellegrino Dario, Pellegrino Daniele, Provitera Giuseppe, Rapisarda Giuseppe, Rascuna Davide e Guzzetta Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 450,00 a carico della società A.P.D. Catania C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Vittoria Alessandro;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Di Blasi Giovanni, Leonardi Alfio, Di Stefano Cristiano, Santocono Orazio, Tedeschi Sebastiano, Bella Gaetano, Guglielmino Damiano, Rapisarda Fabrizio Matteo, Siragusa Valerio, Pellegrino Dario, Pellegrino Daniele, Provitera Giuseppe, Rapisarda Giuseppe, Rascuna Davide e Guzzetta Salvatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 650/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.P.D. MARINA DI MODICA ;

Sig. Agosta Valentina (Presidente all'epoca dei fatti dell'U.P.D. Marina di Modica);

Sigg. Militello Cristian, Mavilla Francesco, Macaudo Francesco, Lumiera Fabrizio, Colombo Giorgio, Garofalo Giorgio, Donzella Joseph, Ciecì Francesco, Blandino Giuseppe, Biscari Francesco, Agosta Stefano, Attardo Vincenzo, Basile Alberto, Moriggi Samuel, Parisi Giovanni, Roccaro Fabio, Savarino Salvatore, Schembari Vincenzo, Scucces Davide e Giannone Carmelo, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/06/18 proc. 13403/198 pf/17-18/CS/m.m, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società U.P.D. Marina di Modica; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig.ra Agosta Valentina in prosecuzione alla sanzione già inflitta fino al 03/08/18. squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Militello Cristian, Mavilla Francesco, Macaudo Francesco, Lumiera Fabrizio, Colombo Giorgio, Garofalo Giorgio, Donzella Joseph, Ciecì Francesco, Blandino Giuseppe, Biscari Francesco, Agosta Stefano, Attardo Vincenzo, Basile Alberto, Moriggi Samuel, Parisi Giovanni, Roccaro Fabio, Savarino Salvatore, Schembari Vincenzo, Scucces Davide e Giannone Carmelo. Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società U.P.D. Marina di Modica; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig.ra Agosta Valentina in prosecuzione alla sanzione già inflitta fino al 03/08/18. ammenda con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Militello Cristian, Mavilla Francesco, Macaudo Francesco, Lumiera Fabrizio, Colombo Giorgio, Garofalo Giorgio, Donzella Joseph, Ciecì Francesco, Blandino Giuseppe, Biscari Francesco, Agosta Stefano, Attardo Vincenzo, Basile Alberto, Moriggi Samuel, Parisi Giovanni, Roccaro Fabio, Savarino Salvatore, Schembari Vincenzo, Scucces Davide e Giannone Carmelo. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 24 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI